



Tax Newsletter

6/2022

Tax Professional Practice



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

Legislazione

- **Regolarizzazione degli utilizzi indebiti del credito d'imposta in R&S - Provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022**

Prassi

- **Requisito commercialità in regime PEX - Risposta n. 354 del 28 giugno 2022**
- **Iper-ammortamento: realizzazione dell'investimento - Interpello n. 355 del 28 giugno 2022**
- **Credito d'imposta per le imprese gasivore - Circolare n. 20 del 16 giugno 2022**
- **Dichiarazione integrativa IVA - Interpello n. 328 del 9 giugno 2022**

Legislazione

Imposte sui redditi

[Regolarizzazione degli utilizzi indebiti del credito d'imposta in R&S - Provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022](#)

L'amministrazione finanziaria ha emanato il provvedimento attuativo dell'art. 5, comma 9, del D.L. 146/2021, in cui sono disciplinate le modalità per accedere alla procedura di regolarizzazione degli utilizzi indebiti in compensazione del credito di imposta in ricerca e sviluppo, maturato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Fatto salvo situazioni in cui siano in atto provvedimenti impostivi volti al recupero dei crediti, il contribuente, per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, dovrà compilare e presentare il modello di domanda entro il 30 settembre 2022 e procedere con il versamento integrale dell'indebito entro il 16 dicembre del 2022 oppure procedere con la rateizzazione.

[Contributo per il settore *wedding*, intrattenimento e HO.RE.CA. - Provvedimento n. 197396 dell'8 giugno 2022](#)

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per i soggetti che operano nel settore *wedding*, intrattenimento di feste e cerimonie e settore HO.RE.CA.

Il contributo spetta alle imprese che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione dei ricavi e un peggioramento del risultato economico non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il provvedimento definisce il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza. Le risorse finanziarie stanziare complessivamente ammontano a Euro 60 milioni, di cui Euro 40 milioni destinate ai soggetti operanti nel settore del '*wedding*', Euro 10 milioni ai soggetti operanti nel settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal *wedding*, e Euro 10 milioni ai soggetti operanti nel settore dell'HO.RE.CA.

Prassi

Imposte sui redditi

[Regime di non imponibilità: i fondi immobiliari - Interpello n. 327 del 9 giugno 2022](#)

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.L. 351/2001, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da OICR esteri (nonché, da banche centrali e organismi dello Stato) sono sottoposti ad un regime di non imponibilità. Per essere definito tale, un OICR deve presentare le medesime caratteristiche sostanziali di un fondo italiano e deve essere sottoposto a vigilanza. L'Amministrazione finanziaria con la suddetta risposta ha chiarito che il regime di non imponibilità deve essere applicato anche se l'OICR estero partecipa indirettamente al fondo immobiliare, tramite veicoli societari.

[Linee guida per il 2022 in materia fiscale - Circolare n. 21 del 20 giugno 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria fornisce le linee guida per il 2022 in materia di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, potenziando le attività di controllo, incentivando alla compliance e ostacolando le frodi poste in estese per fronteggiare la crisi economica da Covid-19, con disposizioni differenti per piccole, medie e grandi imprese. La circolare fornisce chiarimenti anche in materia di contenzioso tributario, di consulenza fiscale e giuridica. Inoltre, in materia di servizi ai contribuenti sono illustrate le tipologie di assistenza e informazioni da fornire al contribuente al fine di facilitare gli adempimenti e l'accesso negli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In ultimo, l'Agenzia delle entrate approfondisce la tematica della gestione dei crediti di imposta e dei contributi a fondo perduto, dei rimborsi fiscali, delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali.

[Neutralità fiscale dell'operazione di scissione - Interpello n. 335 del 21 giugno 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'art. 173 del TUIR, ossia che l'operazione di scissione asimmetrica è fiscalmente neutrale e che i plusvalori traferiti dalla scissa alla società beneficiaria concorrono alla formazione del reddito, secondo le disposizioni fiscali in materia, solo quando usciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa. Ne consegue che l'operazione di scissione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito; quindi, non configura alcuna forma di abuso, a patto che l'operazione sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni fiscali e dei principi dell'ordinamento tributario.

[Dividendi corrisposti a un fondo di previdenza integrativo estero - Interpello n. 338 del 23 giugno 2022](#)

I dividendi corrisposti a una società non residente nel territorio dello Stato, che presenta i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo e che non svolge attività commerciale oltre a quella istituzionale di previdenza, non può beneficiare della ritenuta d'acconto con aliquota 1,20% di cui all'art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973, applicabile alle società ed enti commerciali. Ne consegue che sui dividendi di fonte italiana conseguiti dalle società estere analoghe alle forme di previdenza complementare di diritto italiano, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta è pari all'11%.

[Trattamento fiscale delle rendite finanziarie - Risposta n. 339 del 23 giugno 2022](#)

L'art. 44, comma 1, lettera g-quater, del TUIR prevede che rientrano tra i redditi di capitale quelli corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Al fine della determinazione del reddito l'art. 45, comma 4, del TUIR, prevede che i capitali corrisposti a seguito di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Tali redditi, che sul piano teorico risultano soggetti ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, se corrisposti da soggetti non residenti, senza l'intervento di un intermediario residente, sono assoggettati all'imposta sostitutiva dal contribuente, nella misura del 26%, con l'indicazione degli stessi nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM, Sezione V, con l'indicazione in colonna 1 del codice 'E').

[Modifiche al calcolo dei limiti di spesa nel caso di Fondazioni - Risposta n. 340 del 23 giugno 2022](#)

Per le ONLUS, OdV e APS con specifiche caratteristiche (es. svolgimento di servizi sociosanitari o possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito), è stato introdotto, al fine di rendere più eque le limitazioni generali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio, il comma 10-*bis*. Tale specifico comma stabilisce che il limite di spesa ammesso per le detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

[Ritenuta d'acconto sulle provvigioni - Risposta n. 346 del 27 giugno 2022](#)

L'art. 25-*bis*, comma 1, D.P.R. 600/1973 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti prestazioni comunque denominate, anche occasionali, riguardanti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari.

Tale elencazione è considerata tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentano somiglianze con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile ad essi.

[Requisito commercialità in regime PEX - Risposta n. 354 del 28 giugno 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ha affermato che il requisito della commercialità, previsto dalla normativa PEX, non viene meno nel caso di interruzione temporanea dell'attività qualora la società continui ad avere una struttura operativa idonea alla ripresa del processo produttivo in tempi ragionevoli, tenuto conto delle specificità del settore economico in cui opera.

Imposte sui redditi - Agevolazioni

[Credito d'imposta per le imprese gasivore - Circolare n. 20 del 16 giugno 2022](#)

Al fine di contenere i costi legati all'energia elettrica e al gas naturale, sono stati emanati diversi provvedimenti: in primo luogo, è stata prevista una riduzione dell'aliquota IVA al 5%, per il secondo semestre del 2022, per le somministrazioni di gas sia per gli usi civili sia per gli usi industriali. In secondo luogo, per le imprese gasivore, è stato previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10% e al 25% della spesa sostenuta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di gas naturale.

[Calcolo ACE: la rinuncia del credito correlato al contratto di leasing finanziario - Interpello n. 333 del 21 giugno 2022](#)

Ai sensi del Decreto Sostegni-*bis*, configura come incremento di capitale proprio ai fini della determinazione dell'agevolazione ACE la rinuncia da parte dei soci del credito, correlato al contratto di leasing finanziario, in quanto è considerabile alla stregua dei crediti di natura finanziaria. La suddetta operazione rientra nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, se realizzata dal socio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

[Credito d'imposta per investimenti complessi - Interpello n. 336 del 21 giugno 2022](#)

Nel caso di un investimento complesso, ossia costituito da un insieme di beni, per il quale la società intende usufruire del credito di imposta per beni strumentali nuovi, i costi d'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come 'onere accessorio') dovranno essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili secondo la disciplina fiscale in vigore pro tempore. L'implicazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione deve essere in linea con le regole generali della competenza disciplinate dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

[Contributo per contenere l'aumento dei prezzi e tariffe energetiche - Circolare n. 22 del 23 giugno 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ha previsto l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto a tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi, che abbiano aderito ad un Gruppo IVA. Il contributo risulta essere il 25% dell'eventuale incremento del saldo tra le operazioni attive e passive al netto dell'IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo precedente.

Iper-ammortamento: realizzazione dell'investimento - Interpello n. 355 del 28 giugno 2022

In tema di iper-ammortamento, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, al fine di individuare correttamente il momento di effettuazione dell'investimento, bisogna applicare il criterio della competenza *ex art. 109*, comma 1 e 2, TUIR: in particolare, le spese si ritengono sostenute nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo del diritto di proprietà. Tuttavia, il momento in cui viene effettuato l'investimento deve essere tenuto distinto dal momento a partire dal quale risulta possibile fruire del beneficio legato al super o iper-ammortamento: l'agevolazione può essere applicata dal momento in cui il bene risulti essere stato consegnato.

IVA

Disciplina dello *Split Payment* - Interpello n. 320 del 1° giugno 2022

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, la disciplina dello *Split Payment* si applica alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di enti pubblici: nel caso di specie, l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi, secondo le disposizioni del Mef. La fattispecie della scissione dei pagamenti si applica per tutti i soggetti che risultano iscritti nei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.

Dichiarazione integrativa IVA - Interpello n. 328 del 9 giugno 2022

La disciplina in merito alle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa IVA è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 193/2016: in particolare, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che è possibile procedere alla rettifica dell'originaria richiesta di rimborso IVA, optando per la compensazione. Nel caso in cui venga presentata tale dichiarazione integrativa, i termini per l'accertamento subiscono un differimento, con l'obiettivo di evitare comportamenti fraudolenti da parte dei contribuenti.

Gruppo IVA: versamenti periodici - Interpello n. 330 del 21 giugno 2022

L'istituto della liquidazione IVA di gruppo prevede che i versamenti IVA vengano assolti tutti dalla società controllante, effettuando la somma algebrica dei crediti e debiti delle società partecipanti al suddetto gruppo. Le garanzie dei crediti utilizzati in compensazione con i debiti della società controllante o delle società controllate devono essere prestate dalla stessa società che presenta una eccedenza a credito nella propria dichiarazione annuale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-bis, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Tax Newsletter n. 6/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.